



COMUNE DI COMUNANZA (AP)

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

-----  
**DELIBERAZIONE NUMERO 18 DEL 30-06-20**  
-----

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE INERENTE I RAPPORTI CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLE MARCHE (SUAM) PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE.**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 17:00, presso l'Auditorium "Adriano Luzi" sito in Via Cavour n. 12, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

CESARONI ALVARO	P	MONTI MARCO	P
GIONNI DOMENICO	P	MASSACCI ELISA	P
PASSARETTI ANDREA	P	SCIAMANNA ANGELO	P
CONTISCIANI LUIGI	P	VIRGILI FILIPPO	P
LAURENZI LUCA	P	FRANCONI LUIGI	P
GIUSTOZZI GIUSEPPE	P	ARMILLEI SIMONA	P
PONZIANI LUIGINA	A		

=====

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[ 1] Presenti n.[ 12]  
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

DR. CARDINALI MARISA

Assume la presidenza il Sig. CESARONI ALVARO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

PASSARETTI ANDREA  
LAURENZI LUCA  
ARMILLEI SIMONA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- che tutto il territorio comunale, a partire dal 24.08.2016 e successive repliche, è stato interessato da forti eventi sismici che hanno provocato danni agli immobili pubblici e privati ed alle infrastrutture pubbliche, ecc;
- l'art.14, comma 4 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. prevede che, sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), del medesimo art. 14, i soggetti attuatori oppure i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario;
- al suddetto fine, l'art.14, comma 4bis del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. prevede che i soggetti di cui al precedente comma 4 possano procedere all'affidamento di incarichi, ad uno o più degli operatori economici indicati all'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del medesimo D.L. 189/16, e che l'affidamento dei detti incarichi è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, in possesso della necessaria professionalità e per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale;
- ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., con proprio Decreto, in qualità di Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016, n.2/VCOMMS16 del 05/01/2018, il Presidente della Regione Marche ha disposto la delega agli enti locali interessati delle funzioni di "soggetto attuatore" degli interventi di ricostruzione contenuti nei piani predisposti dal Commissario straordinario, in particolare con riguardo alle opere pubbliche e ai beni culturali di loro rispettiva competenza;
- l'art. 18 del citato D.L. prevede che i soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1 del medesimo decreto, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza;
- il medesimo art. 18, comma 2, lett. a) stabilisce che la centrale unica di committenza può essere individuata "per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa";
- in forza della delega prevista dall'art. 15, comma 2 e del conseguente provvedimento attuativo sopra citato del Presidente della Regione Marche, deve intendersi esteso ai soggetti attuatori delegati la possibilità di ricorrere alle predette centrali uniche di committenza, anche in ossequio all'art. 37 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici);
- sempre l'art. 18 citato prevede che (comma 4): "Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), [...] di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", al comma 5 che: "In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1", e infine al comma 5bis che: "Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione -Vicecommessari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32 del presente decreto, le funzioni di

coordinamento delle attività: a) dei soggetti attuatori previsti dall'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto; b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo”; -inoltre la medesima norma prevede che (comma 6): “i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione”;

**Dato atto:**

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27/11/2014, il Comune di Comunanza ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della provincia di Fermo (SUA) ed approvato il relativo schema di convenzione;
- che con Delibera Di Consiglio n. 3 del 07-03-2018 ha rinnovato l'adesione alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della provincia di Fermo;
- che tale convenzione ha natura non esclusiva;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n.43 del 22/01/2019 relativa all'approvazione dello schema di convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) e gli enti interessati alla ricostruzione post-sisma 2016 (Soggetti attuatori) per lo svolgimento delle procedure di selezione del contraente, ai sensi del richiamato art. 18, comma 6 del D.L. .189/16 e dell'art. 6 della L.R. n. 12/12, limitatamente ai soli lavori pubblici;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n.492 del 27/04/2020 relativa all'approvazione dello schema di convenzione inerente l'attività di gestione della Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) per l'affidamento di lavori ed opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi da concludere rispettivamente con i soggetti tenuti o che hanno facoltà di avvalersi della SUAM, ai sensi della L.R. n.12/2012, nonché con gli Enti interessati alla ricostruzione post sisma 2016, ai sensi del D.L. n. 189/2016, revocando, per l'effetto, lo schema approvato con DGR n. 43 del 22/01/2019;

**Visto** il nuovo schema di convenzione allegato C della deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n.492 del 27/04/2020 ad oggetto “Convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) e gli Enti interessati alla ricostruzione post-sisma 2016 (soggetti attuatori) per lo svolgimento delle procedure di selezione del contraente, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 189/2016 ” per le procedure di gara per l'affidamento di lavori, beni e servizi, nell'ambito della ricostruzione post sisma 2016;

**Dato atto:**

- che la presente convenzione decorre dalla data della sua stipula e ha durata fino al completamento dei piani inerenti la ricostruzione post sisma ovvero fino all'emanazione di nuove norme in materia di ricostruzione, incompatibili con il presente accordo, ovvero ancora fino all'eventuale recesso di una delle parti;
- che In caso di recesso occorre un preavviso scritto di almeno 90 giorni, salvo rinuncia allo stesso dell'altra parte;
- che il recesso ha effetto comunque per le procedure ancora da avviare, escluse quelle già in corso, salvo diverso accordo tra le parti;

**Visto** lo schema di convenzione allegato A della deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n.492 del 27/04/2020 ad oggetto “Convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) e gli Enti pubblici o le società a prevalente partecipazione pubblica (Ente Aderente), ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, della L.R. n.12 del 14.05.2012”;

**Dato atto:**

- che la presente convenzione decorre dalla data della sua stipula e ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà dell'Ente Aderente alla SUAM;
- che in caso di recesso occorre un preavviso scritto di almeno 90 giorni, salvo rinuncia allo stesso dell'altra parte.
- che il recesso ha effetto comunque per le procedure ancora da avviare, escluse quelle già in corso, salvo diverso accordo tra le parti.

**Dato atto:**

- che i predetti schemi di convenzione disciplinano, inoltre, in modo omogeno e dettagliato i criteri ed i principi di accesso alla SUAM, i compiti spettanti alla SUAM e le attività di competenza degli Enti Aderenti/Soggetti Attuatori nonché il Responsabile Unico del Procedimento;
- che gli oneri spettanti alla Regione Marche per ogni singola procedura contrattuale affidata alla SUAM, sono a carico del Soggetto Attuatore/ Enti Aderenti, e individuati nei quadri economici di progetto distinguendo tra:
  - Forfait L.R. n. 12/2012, a copertura dei costi connessi all'attività della SUAM, ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R.;
  - Incentivi ex art. 113, comma 5, D.Lgs. 50/2016, per i compiti svolti dal personale SUAM nell'espletamento della procedura;

calcolati come stabilito nell' art. 7 della Convenzione allegato C:

<b>Classi di importo a base di gara (comprensivi di oneri della sicurezza) per Lavori, Servizi tecnici, Beni e Servizi</b>	<b>A Oneri spettanti alla Regione</b>	<b>B Quota parte L.R. 12/012 (a forfait)</b>	<b>C Quota parte INCENTIVI ex art 113, co. 5, Codice</b>
Fino ad € 1.000.000	A = B + C	€ 0,00	0,50%
Oltre € 1.000.000 e fino ad € 2.000.000		€ 250,00	0,40%
Oltre € 2.000.000 e fino ad € 5.000.000		€ 500,00	0,30%
Oltre € 5.000.000 e fino ad € 10.000.000		€ 750,00	0,20%
Oltre € 10.000.000		€ 1.000,00	0,10%

E come stabilito nell' art. 4 della Convenzione allegato A:

<b>Classi di importo a base di gara per Lavori, Servizi e Forniture</b>	<b>A Corrispettivo dovuto alla Regione</b>	<b>B Quota parte L.R. 12/012 (a forfait)</b>	<b>C Quota parte INCENTIVI ex art 113, co. 5, Codice</b>
Fino ad € 1.000.000	A = B + C	€ 1.000,00	0,50%
Oltre € 1.000.000 e fino ad € 2.000.000		€ 2.000,00	0,40%
Oltre € 2.000.000 e fino ad € 5.000.000		€ 4.000,00	0,30%
Oltre € 5.000.000 e fino ad € 10.000.000		€ 8.000,00	0,20%
Oltre € 10.000.000		€ 12.000,00	0,10%

**Considerato che** con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 37 del 08/09/2017, recante “Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” sono state finanziate anche alcune opere pubbliche di proprietà di questo Comune;

**Considerato che** con Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, n. 56 del 10.05.2018, recante “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” sono state finanziate anche alcune opere pubbliche di proprietà di questo Comune;

**Richiamato** l'art. 37 del D. Lgs 50/2016 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) il quale dispone che “Le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, ...omissis..”;

**Accertato** che, secondo la vigente normativa, per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del D. Lgs. n 50/2016 e che le stazioni appaltanti, non in possesso della necessaria qualificazione di cui al medesimo articolo 38, procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

- che qualora la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 si procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

**Dato atto** che il Comune di Comunanza è un comune non capoluogo di Provincia e pertanto deve ricorrere ad una centrale di committenza;

**Valutato** che si rende estremamente urgente e necessario procedere con le gare di progettazione degli interventi finanziati e successive gare di esecuzione degli stessi, e che in relazione alle esigenze di tempestività e alla tipologia dei procedimenti, è opportuno avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), secondo le allegate convenzioni;

**Precisato** altresì che la S.U.A.M., contattata per le vie brevi, si è resa disponibile ad operare per conto dei soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione post sisma 2016 e degli enti aderenti e quindi anche per conto di questo Comune;

**Ritenuto**, per l'effetto, di dovere procedere all'approvazione degli allegati A e C alla presente e ne formano parte integrante e sostanziale, aventi ad oggetto rispettivamente:

“Convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) e gli Enti pubblici o le società a prevalente partecipazione pubblica (Ente Aderente), ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, della L.R. n.12 del 14.05.2012”, e

“Convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) e gli enti interessati alla ricostruzione post-sisma 2016 (soggetti attuatori) per lo svolgimento delle procedure di selezione del contraente, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 189/2016”;

**Dato atto che:**

- l'approvazione e le successive sottoscrizioni delle Convenzioni con la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) non comporta oneri immediati e diretti a carico del Bilancio dell'Ente;
- le Convenzioni verranno sottoscritte dal legale rappresentante di questo Comune, con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula;

**Dato atto** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

**Visti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, favorevolmente espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
- il D.L. 189 del 17 ottobre 2016 e ss.mm.ii;
- il D.L. 32 del 18 aprile 2019;

**Con voti** favorevoli unanimi, espressi in modo palese per alzata di mano,

## **DELIBERA**

**1. Di richiamare ed approvare** la premessa narrativa che precede dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

**2. Di approvare** gli allegati schemi A e C inerenti rispettivamente:

“Convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) e gli Enti pubblici o le società a prevalente partecipazione pubblica (Ente Aderente), ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, della L.R. n.12 del 14.05.2012”, e

“Convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) e gli enti interessati alla ricostruzione post-sisma 2016 (soggetti attuatori) per lo svolgimento delle procedure di selezione del contraente, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 189/2016”, che formano parte integrante della presente deliberazione;

**3. Di dare atto** che gli oneri relativi, come disciplinati nelle Convenzioni, saranno previsti nei quadri economici di progetto;

**4. Di dare atto** pertanto, che l’approvazione delle Convenzioni e le successive sottoscrizioni non comportano oneri immediati e diretti a carico del bilancio dell’Ente;

**5. Di demandare** al Sindaco la sottoscrizione delle convenzioni con facoltà di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula.

Inoltre,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con separata votazione favorevole unanime, espressa in modo palese per alzata di mano, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente  
F.TO CESARONI ALVARO

Il Segretario Comunale  
F.TO CARDINALI MARISA

=====

**PARERI DI REGOLARITA'**  
**(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs.  
267/2000)**

=====

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole.

Comunanza, li 19-06-020

Il Responsabile del Servizio  
F.to CESARONI ALVARO

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole.

Comunanza, li 19-06-020

Il Responsabile del Servizio  
F.to DE SANTIS MIRELLA

Prot. N.

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza municipale, li 15-07-20

Il Segretario Comunale  
F.TO CARDINALI MARISA

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per i seguenti giorni consecutivi: da 15-07-20 al 30-07-20 senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno 30-06-2020

[x] perché dichiarata immediatamente esegibile (Art.134, comma 4);  
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale  
F.TO CARDINALI MARISA

---

**E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.**  
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale  
CARDINALI MARISA

---